



**Dipartimento dei Beni Culturali
e dell'Identità Siciliana**

90139 Palermo – via delle Croci, 8
Tel. 091 7071823 - 824 - 737
www.regione.sicilia.it/beniculturali

Il Dirigente Generale

Prot. n. 6623 del 23 feb. 2026

Allegati n.

Oggetto: Decreto Legge n. 175 del 21 novembre 2025 – Definizione di Aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili.

CIRCOLARE n. 3

Alle Soprintendenze BB.CC.AA
LORO SEDI

Alla Soprintendenza del Mare
SUA SEDE

Con decreto legge 21 novembre 2025, n.175, recante "Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2025, n. 271, convertito con legge 15 gennaio 2026, n. 4, in vigore dal 21 gennaio 2026, il legislatore è intervenuto ridefinendo la disciplina delle aree idonee per l'istallazione di impianti FER prevista dal d.lgs. 190/2024, T.U. FER.

L'adozione del D.L. 175/2025 è stata necessaria per riallineare la disciplina di tali aree su l'intero territorio nazionale al fine di *“recepire le osservazioni formulate dalla Commissione europea nel merito del raggiungimento della milestone correlata alla Riforma 1 della Missione 7 del capitolo “RepowerEU”*.

Invero, la necessità di una nuova disciplina statale è emersa, con tutta la sua urgenza, a seguito di alcune pronunce del Giudice Amministrativa sul c.d. DM “Aree idonee”, si veda in particolare, la sentenza TAR Lazio n. 9155 del 13 maggio 2025, con la quale è stato annullato, *in parte qua*, il precedente DM del 21 giugno 2024 e precisamente nella parte in cui il decreto definiva i principi e i criteri cui le Regioni avrebbero dovuto attenersi nella individuazione delle aree idonee alla realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Orbene, alla luce di tali arresti giurisprudenziali, il legislatore è intervenuto direttamente sul Testo Unico FER introducendo un nuovo regime sulle aree idonee. La riforma, che abroga la precedente disciplina prevista dall'art. 20 e 22 del d.lgs. 199/2021 (art. 2 comma 1 lett.a del decreto in argomento), punta a superare la frammentazione regionale in favore di un approccio unitario, coerente con gli obblighi derivanti dal quadro normativo europeo.

Il D.L. 175/2025, così come convertito con la legge n. 4/2026, che aggiorna il D.Lgs. 190/2024 (Testo unico delle Rinnovabili – TUR), riorganizza la materia delle aree idonee per le rinnovabili sostituendo i riferimenti del Testo Unico al D.Lgs. 199/2021 e recependo in un unico testo le disposizioni sulle “aree idonee” trasferite nei novelli **articoli 11bis (aree idonee su terra ferma) , 11ter (aree idonee a mare), 11quater e 11quinquies del D.Lgs. 190/2024**, introdotti dall'art. 2 c.1 lett. h.

Considerato che il D.Lgs. 190/2024 rappresenta un passaggio cruciale per il bilanciamento tra la transizione energetica e la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico si riporta di seguito una sintesi delle principali novità che impattano direttamente sulla disciplina del Patrimonio Culturale.

Aree idonee su terra ferma - art. 11 bis

Il novellato T.U. FER, al comma 1 dell'art. 11 bis, individua come **ulteriori aree idonee**: d) le discariche; g) i beni del demanio militare; h) i beni del demanio del Ministero dell'interno e della Giustizia; i) beni immobili individuati dall'Agenzia del Demanio. Inoltre, il punto a) riconosce come area idonea l'eventuale aumento del consumo di suolo consentito, pari a non più del 20 per cento, per gli interventi di potenziamento o rifacimento degli impianti della stessa fonte già installati. Tale incremento è comunque sottoposto all'obbligo dell'autorizzazione paesaggistica se ricadente in zona vincolata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Con riferimento ai soli **impianti fotovoltaici** sono individuate ulteriori aree idonee "ex lege" oltre a quelle precedentemente elencate e, più precisamente, sono ritenute idonee le aree interne agli impianti e/o stabilimenti industriali, come definiti ai sensi dell'art. 268, lett. h) del d.lgs. 152/2006, e alle aree agricole racchiuse nel perimetro di 350 metri (non più 500) da tali impianti e/o stabilimenti.

Sono, altresì, identificate come aree idonee ad accogliere gli impianti fotovoltaici le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri, gli edifici e le strutture edificate e relativa superfici esterne pertinenziali, le aree a destinazione industriale, artigianale o commerciale, le coperture delle aree adibite a parcheggio, gli invasi, i laghi di cave e le miniere dismesse o in condizione di degrado.

Con riguardo alle aree agricole, l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, disciplinata dal comma 2 dell'art.11-bis, è limitata ai soli interventi riguardanti impianti già installati, ad eccezione degli impianti finalizzati alla costituzione di una comunità energetica e a quelli rientranti nel PNRR.

Per quanto riguarda gli **impianti agrivoltaici**, si rileva che il succitato comma 2 del nuovo articolo 11 bis, dopo aver negato l'idoneità delle aree agricole all'installazione di nuovi impianti fotovoltaici con moduli a terra (salvo i casi di cui sopra si è detto), precisa che *"è comunque sempre consentita l'installazione di impianti agrivoltaici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-bis), attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra"*.

Da tale disposizione ne consegue in modo chiaro che il legislatore nazionale, fuori dalle idoneità previste nell'art. 11-bis comma 1 del d.lgs. 190/2024 (ivi incluse le eccezioni di cui al primo e secondo periodo del comma 2), abbia voluto estendere l'idoneità delle aree agricole a tutte quelle iniziative che prevedono la sola realizzazione dei progetti agrivoltaici.

Il D.L. 175/2025, così come convertito in Legge, sottolinea che l'impianto agrivoltaico *"preserva la continuità delle attività colturali e pastorali"* e che *"può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione"* e non prescrive specifici criteri di installazione o il rispetto di ulteriori requisiti. Resta ferma, in tema di impianto agrivoltaico la priorità dell'attività agricola o pastorale che deve garantire almeno l'80% della produzione lorda vendibile: il fotovoltaico deve essere un complemento e non un sostituto.

La novità inserita in corso di conversione in Legge del DL 175/2025 riguarda la responsabilità del proponente. Non sarà più sufficiente prevedere una generica convivenza tra pannelli e colture, ma il soggetto proponente dovrà dotarsi di una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato che attesti, dati alla mano, che l'impianto è strutturato per conservare almeno l'80% della produzione lorda vendibile (PLV) rispetto alla situazione pre-intervento.

Viene, altresì, introdotto un meccanismo di verifica quinquennale. I Comuni avranno il compito di monitorare che, nei cinque anni successivi all'installazione, il sito mantenga effettivamente la sua idoneità agro-pastorale. In caso di violazione della continuità colturale, scatteranno sanzioni che possono variare da 1.000 a 100.000 euro, oltre all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Aree idonee a mare - art. 11-ter

Per quanto attiene alle aree idonee a mare l'art. 11-ter individua quali aree idonee a mare, nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ecosistema marino e costiero, dello svolgimento dell'attività di pesca, del patrimonio culturale e del paesaggio, per la realizzazione di interventi relativi a impianti di produzione di energia rinnovabile off-shore le aree indicate dai piani di gestione dello spazio marittimo, le piattaforme petrolifere in disuso e le aree circostanti entro le 2 miglia nautiche da ciascuna piattaforma, i porti per gli impianti eolici di potenza fino a 100mw.

Rinvio alla leggi Regionali - comma 3 e 4, art. 11-bis

Il DL 175/2025 così come convertito con la legge n. 4/2026, non si limita a riordinare la disciplina sulle aree idonee e, al comma 3, dell' art. 11-bis prevede che *“entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascuna regione e provincia autonoma individua, con propria legge, aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili,ulteriori,nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi del comma 4 e degli obiettivi stabiliti ai sensi del comma 5.”*

E' di tutta evidenza che la potestà legislativa delle Regioni (anche le Regioni e Province autonome) trova un suo limite nel quadro di una disciplina statale che definisce criteri di base per non compromettere gli obiettivi strategici nazionali sulle energie rinnovabili, cosicché potranno essere individuate ulteriori aree idonee, fermo restando l'impossibilità di qualificare come idonee le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti alle norme di tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio , e quelle ricadenti nelle fasce di rispetto dei 3 chilometri (impianti eolici) e dei 500 metri (impianti fotovoltaici), così come previsto al comma 4 dell'articolo in argomento, ma non sarà possibile tramite legge regionale comprimere ulteriormente le aree idonee stabilite ex lege statale.

Regimi amministrativi semplificati in aree idonee - art. 11-quater

Il comma 1 dell'art. 11-quater disciplina i regimi amministrativi semplificati ricadenti in aree idonee e puntualmente individuati ed elencati negli allegati A e B al decreto 190/2024, la cui realizzazione non è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione dell'autorità competente in materia paesaggistica, che in tali casi si esprime con parere obbligatorio e non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, l'autorità procedente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Tale regime si applica anche nel caso di interventi di sviluppo ovvero potenziamento della rete di trasmissione nazionale. Si evidenzia che a mente del comma 3 dell'art.11-quater, il regime semplificato trova applicazione esclusivamente nel caso in cui l'impianto alimentato da FER sia interamente ricompreso in un'area idonea. Viceversa, qualora l'impianto non rientri o rientri anche solo parzialmente in un'area idonea, il suddetto regime non potrà essere adottato.

Si evidenzia, altresì, che in merito alle differenze con la precedente normativa sulle aree idonee, la disposizione di cui all'art. 22, comma 1-ter, del D.Lgs. 199/2021, non è stata riproposta nel corrispondente art. 11-quater del D.Lgs. 190/2024. Nello specifico, la norma precedentemente in vigore estendeva l'applicazione del regime semplificato del comma 1 (parere obbligatorio ma non vincolante dell'autorità paesaggistica), anche alle infrastrutture elettriche interrate di connessione, indipendentemente dalla loro ubicazione. L'assenza di previsione di siffatta deroga nel nuovo quadro normativo comporta che, qualora le opere interrate ricadano in aree non idonee, il parere della Soprintendenza torni ad assumere natura vincolante. Tale mutamento normativo impone, pertanto, una rigorosa valutazione in sede di progettazione e autorizzazione delle reti di connessione.

Protezione dei Siti Unesco - art. 11-quinquies

L'art. 11-quinquies dispone che all'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A.

Regime transitorio art. 2, comma 1-bis

Considerata la rilevanza per l'attività amministrativa di codesti Uffici, si segnala l'art. 2, comma 1-bis, introdotto dalla Legge n. 4/2026 in sede di conversione del D.Lgs. 175/2025, che così recita: *“1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 11-bis, comma 1, e 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, introdotti dalla lettera h) del comma 1 del presente articolo, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Nei casi di elevato valore agricolo dell'area, la regione o la provincia autonoma territorialmente competenti possono ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto.”*

In forza di tale disposizione, alle procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale (VIA) per le quali — alla data del 22 novembre 2025 — risulti già effettuata la verifica di completezza della documentazione (corrispondente, per le VIA statali, alla comunicazione di procedibilità del MASE), continua ad applicarsi la disciplina previgente di cui agli articoli 20 e 22 del D.Lgs. 199/2021, in deroga ai nuovi articoli 11-bis e 11-quater del D.Lgs. 190/2024.

Stato della Procedura (al 22/11/2025)	Disciplina Applicabile
Documentazione completa / Procedibile	D.Lgs. 199/2021 (Artt. 20 e 22)
Nuove istanze o documentazione incompleta	D.Lgs. 190/2024 (Artt. 11-bis e 11-quater)

Conseguentemente sono fatti salvi i provvedimenti emessi tra l'entrata in vigore del Decreto Legge (22 novembre 2025) e la pubblicazione della Legge di conversione (20 gennaio 2026) in applicazione del DL prima delle modifiche.

Corre l'obbligo di sottolineare come l'Art. 11-quinquies, (Individuazione degli interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO) continui invece ad essere applicabile anche ai procedimenti per i quali era stata conclusa la verifica di completezza prima del 22 novembre 2025.

Natura del parere in aree idonee: assenza di automatismi

Infine, in continuità con la previgente normativa, si evidenzia che la classificazione di un'area come idonea non determina un automatismo sull'esito della valutazione di competenza. Tale qualificazione non vincola l'autorità preposta alla tutela a un esito necessariamente favorevole; piuttosto, ne modifica la natura giuridica. Infatti ai sensi dell'art. 11-quater del D.Lgs. 190/2024 (già art. 22 del D.Lgs. 199/2021), per gli interventi ricadenti in aree idonee, il parere dell'autorità preposta alla tutela del Patrimonio culturale diviene infatti “obbligatorio ma non vincolante”. La valutazione deve quindi muoversi entro i binari della discrezionalità tecnica, senza tradursi in un potere di veto assoluto non motivato o, al contrario, in un assenso acritico privo di una puntuale analisi istruttoria anche relativa agli eventuali vincoli ostativi presenti in forza dei piani paesaggistici o di altri vincoli.

Obbligo di motivazione puntuale

Qualora la Soprintendenza competente intenda esprimere un parere sfavorevole (o parzialmente tale), incombe sulla stessa l'obbligo di formulare un dissenso congruamente motivato, fondato su dati di fatto certi e riferiti allo specifico progetto.

La motivazione non può limitarsi a un generico richiamo alla tutela paesaggistica, ma deve fondarsi sull'esame analitico delle preesistenze archeologiche, culturali e paesaggistiche nel contesto d'intervento, anche in assenza di vincoli diretti. Incombe infatti sull'Amministrazione l'onere di verificare, caso per caso, se il progetto, così come presentato, determini una reale compromissione dei valori tutelati. Prima di formulare un diniego assoluto, occorre valutare l'eventuale compatibilità dell'opera mediante prescrizioni specifiche, accorgimenti tecnici o opere di mitigazione. Il dissenso deve pertanto configurarsi come l'esito di

un'istruttoria rigorosa, evitando che la determinazione negativa risulti priva di un reale supporto tecnico-giuridico e dunque carente di istruttoria o sia percepibile come una posizione preconcetta.

Tutto ciò premesso, gli Uffici in indirizzo, nell'ambito delle procedure ambientali (D.Lgs. 152/2006) e autorizzative (D.Lgs. 190/2024), sono tenuti a integrare nelle proprie valutazioni l'aggiornamento normativo contenuto nella presente Circolare. Tale obbligo si applica sia ai provvedimenti di competenza sia ai pareri endoprocedimentali, anche nelle more della definizione delle aree idonee di competenza regionale.

Si invita a dare la massima diffusione della presente circolare a tutto il personale interessato, al fine di garantirne la puntuale e uniforme applicazione.

Il Dirigente Generale
F.to
Mario La Rocca